

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 17 settembre 1990

**che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione**

(90/487/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, ha definito in particolare le procedure di esame alle quali deve soddisfare detto materiale per poter essere importato, commercializzato e utilizzato liberamente dopo aver superato i controlli ed essere stato dotato dei marchi e simboli previsti;

considerando che la direttiva 76/117/CEE stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 4, che direttive particolari preciseranno

1) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

- « — incapsulamento "m",  
— sistemi elettrici di sicurezza intrinseca "i". »

2) Nell'allegato I è aggiunto il riferimento alle seguenti norme europee:

EN 50028	— Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: incapsulamento "m"	1	febbraio 1987
EN 50039	— Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sistemi elettrici di sicurezza intrinseca "i"	1	marzo 1980
EN 50050	— Impianto manuale di proiezione elettrostatica	1	gennaio 1986
EN 50053 Prima parte	— Pistole manuali di proiezione elettrostatica di pitture con un'energia limite di 0,24 mJ e materiale associato	1	febbraio 1987 <sup>(*)</sup>
EN 50053 Seconda parte	— Pistole manuali di proiezione elettrostatica di polvere con un'energia limite di 5 mJ e materiale associato	1	giugno 1989 <sup>(*)</sup>
EN 50053 Terza parte	— Pistole manuali di proiezione elettrostatica di flocculi con energia limite di 0,24 mJ o 5 mJ e materiale associato	1	giugno 1989 <sup>(*)</sup>

<sup>(\*)</sup> Sono applicabili soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione del materiale previsti nelle norme EN 50053, prima, seconda e terza parte.

le norme armonizzate da applicare in tutti gli Stati membri per questo materiale;

considerando che con la direttiva 79/196/CEE<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE<sup>(5)</sup>, è stata attuata la libera circolazione del materiale elettrico, introducendo i metodi di protezione elencati nell'articolo 1 e precisando, nell'allegato I, le relative norme armonizzate;

considerando che, visto l'attuale stato della tecnica, sono disponibili norme armonizzate per altri metodi di protezione e per materiale particolare; che per attuare la libera circolazione del materiale impiegando questi nuovi metodi di protezione è necessario estendere il campo di applicazione della direttiva 79/196/CEE a tali metodi; che è pertanto necessario modificare detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 79/196/CEE è modificata come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 143 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA

---